

Codice A1604A

D.D. 18 gennaio 2017, n. 28

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di cinque sorgenti potabili (SII075 - SII076 - SII077 - SII078 - SII080) ubicate in localita' Monte Rovella, nel Comune di Bioglio (BI), captazioni a servizio dell'acquedotto del Comune di Vallanzengo (BI) e gestite dal Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. (S.I.I. S.p.A.).

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", d'intesa con il Comune di Bioglio (BI) – nel cui territorio sono situate le captazioni – e con il Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. (di seguito S.I.I. S.p.A.), ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Vallanzengo (BI) – comune serviti dalle captazioni – con nota in data 27 settembre 2016, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia delle seguenti sorgenti potabili:

- sorgente *SII075*, ubicata nella particella catastale n. 327 del foglio di mappa n. 5 censito al N.C.T. del Comune di Bioglio (quota: 691 metri s.l.m.);
- sorgente *SII076*, ubicata nella particella catastale n. 322 del foglio di mappa n. 5 censito al N.C.T. del medesimo Comune (quota: 712 metri s.l.m.);
- sorgente *SII077*, ubicata nella particella catastale n. 321 del foglio di mappa n. 5 censito al N.C.T. del medesimo Comune (quota: 730 metri s.l.m.);
- sorgente *SII078*, ubicata nella particella catastale n. 330 del foglio di mappa n. 5 censito al N.C.T. del medesimo Comune (quota: 670 metri s.l.m.);
- sorgente *SII080*, ubicata nella particella catastale n. 41 del foglio di mappa n. 8 censito al N.C.T. del medesimo Comune (quota: 660 metri s.l.m.).

Le sorgenti sono ubicate in un versante del Monte Rovella, a quote comprese tra 660 e 730 metri s.l.m., in un settore non particolarmente interessato da incisioni torrentizie di rilievo; vi sono infatti solo delle incisioni e dei fossi che attivano dei piccoli rii effimeri, nei quali è possibile rilevare presenza di acqua principalmente in corrispondenza di eventi piovosi. In corrispondenza della sorgente *SII080* è stata segnalata la presenza di una zona particolarmente umida, alimentata da emergenze idriche non captate dalle sorgenti presenti. Le opere di captazione sono state realizzate tutte allo stesso modo, tranne che per la sorgente *SII078*, la quale si diversifica per la differenza di quota rispetto al piano-campagna in cui è posizionato il punto di prelievo.

Le sorgenti sono poste a una distanza massima di circa 260 metri una dall'altra in direzione NW-SE (tra la sorgente *SII077* e la sorgente *SII080*) mentre alcune di esse si trovano a circa 50 metri una dall'altra. L'acqua captata viene convogliata in una vasca di raccolta, denominata "Praia", dalla quale parte la tubazione di adduzione alla distribuzione; nella vasca è presente un sistema di misura del quantitativo d'acqua derivato dalle sorgenti e vi è installato un sistema di disinfezione automatico con ipoclorito di sodio. Nella stessa vasca di raccolta vengono confluite le acque prelevate da un altro gruppo di sorgenti ubicate in Comune di Vallanzengo (BI). Le acque captate dalle sorgenti *SII075*, *SII076*, *SII077* e *SII078* sono convogliate, ognuna con una sua tubazione, al dissabbiatore; da qui parte la tubazione di adduzione alla vasca di raccolta. Poco più a valle vi è anche la tubazione di collegamento tra la sorgente *SII080* e la tubazione di adduzione alla vasca di raccolta.

Non avendo a disposizione dati per definire le curve di efflusso sorgivo poiché le sorgenti analizzate sono sprovviste di misuratori in continuo delle portate, non è stato possibile determinare il tempo di dimezzamento o la velocità di flusso e pertanto non si è potuto valutare la vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato. In assenza di tale parametro si è proceduto al dimensionamento dell'area di salvaguardia imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa

vigente, le condizioni maggiormente cautelative, corrispondenti ad un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (Classe A).

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha pertanto le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta sorgente *SHI080*, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa;
- zona di tutela assoluta sorgenti *SHI075*, *SHI076*, *SHI077* e *SHI078*, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire da ciascuna opera di presa; la zona di tutela assoluta risultante, di forma poligonale, corrisponde all'involuppo delle zone di tutela assoluta generate dalle quattro sorgenti, data la vicinanza reciproca delle stesse;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, unica per tutte e cinque le sorgenti, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo, un'apertura laterale di 45° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta altimetricamente più bassa (*SHI080*) ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta altimetricamente più alta (*SHI077*);
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale, unica per tutte e cinque le sorgenti, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle captazioni.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Proposta di definizione delle aree di salvaguardia – Definizione aree di salvaguardia delle sorgenti acquedottistiche ubicate in Comune di Bioglio e denominate SHI075 – SHI076 – SHI077 – SHI078 – SHI080 – Ubicazione su estratto di mappa catastale – Scala 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata ricade totalmente nel territorio del Comune di Bioglio (BI) che la ha approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 dell'8 aprile 2015.

L'Azienda Sanitaria Locale di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, con nota in data 23 gennaio 2013, ha espresso parere favorevole alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia delle sorgenti *SHI075 – SHI076 – SHI077 – SHI078 – SHI080*. Nella medesima nota, la stessa Azienda Sanitaria Locale di Biella ha inoltre evidenziato che, dall'esame della documentazione agli atti e sulla base dei dati storici analitici presenti presso i propri archivi, l'acqua captata dalle sorgenti risulta conforme alle caratteristiche di qualità previste per legge e può quindi essere destinata al consumo umano.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Provinciale di Biella, con nota in data 21 gennaio 2013, ha espresso parere favorevole in merito alla proposta presentata considerandola adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R e rilevando che le aree in esame, caratterizzate da elevata naturalità, non presentano problematiche particolari dal momento che le sorgenti con le relative opere di presa e le aree di salvaguardia sono localizzate in zone nella quali sono assenti significativi centri di rischio tali da determinare potenziali pericoli di inquinamento della risorsa idrica captata.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia; tale Piano descrive che nell'area di rispetto delle captazioni poste all'esterno del centro abitato di Bioglio, sono presenti aree boscate, intervallate da utilizzazioni di prati e pascoli.

In considerazione degli studi idrogeologici allegati alla documentazione trasmessa, all'acquifero che alimenta le sorgenti è assegnata una classe di vulnerabilità intrinseca elevata. A seguito della ricognizione prevista per la redazione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari all'interno dell'area di salvaguardia si segnalano come "fonti di rischio potenziali" una serie di fossi e di incisioni nel suolo.

L'allegato B del Regolamento regionale stabilisce che in "ambito montano" le modalità di gestione agricola dipendano, in modo univoco, dalla classe di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato e conseguentemente, essendo quest'ultimo considerato a vulnerabilità elevata è caratterizzato dalla massima suscettibilità di contaminazione della risorsa. Tale caratterizzazione dovrà pertanto costituire il riferimento tecnico di base per l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole.

Vige, comunque, il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

Con la determinazione n. 2296 del 25 luglio 2001 la Provincia di Biella ha assentito al Comune di Vallanzengo la concessione ordinaria per derivare 0,50 l/s massimi e medi per 30 anni a partire dal 21 giugno 1991 per uso potabile tramite cinque sorgenti ubicate nel Comune di Bioglio. Successivamente, con la determinazione n. 2635 del 28 agosto 2008, la Provincia di Biella ha trasferito – ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R – la titolarità della concessione ordinaria di cui sopra al Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A., ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Vallanzengo (BI).

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 41, in data 13 ottobre 2016.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*";

atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

Accertato che le cinque sorgenti potabili denominate *SII075*, *SII076*, *SII077*, *SII078* e *SII080*, ubicate in località *Monte Rovella*, nel Comune di Bioglio (BI), captazioni a servizio dell'acquedotto del Comune di Vallanzengo (BI) e gestite dal Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A., sono state inserite nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 263 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", in data 5 febbraio 2009.

ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti

in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta delle cinque sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, recintata, al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno dell'area stessa;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare l'elevata naturalità del pendio racchiuso dalle captazioni;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, allegata all'istanza di definizione dell'area di salvaguardia e sottoscritto dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno della stessa area.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativo alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, Piano, in parte sottoscritto dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviato sotto forma di comunicazione alla Provincia di Biella da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Provincia di Biella del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, in tutte le situazioni dove potrà risultare più restrittivo in applicazione dei principi di precauzionalità;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni della Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la determinazione n. 2296 del 25 luglio 2001 con la quale la Provincia di Biella ha assentito al Comune di Vallanzengo la concessione ordinaria per derivare 0,50 l/s massimi e medi per 30 anni a partire dal 21 giugno 1991 per uso potabile tramite cinque sorgenti ubicate nel Comune di Bioglio;

vista la successiva determinazione n. 2635 del 28 agosto 2008 con la quale la Provincia di Biella ha trasferito – ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R – la titolarità della concessione ordinaria di cui sopra al Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A., ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Vallanzengo (BI);

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 23 gennaio 2013 – prot. n. 0001910/13;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Provinciale di Biella, in data 21 gennaio 2013 – prot. n. 6188;

visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Bioglio (BI) n. 30 dell'8 aprile 2015 con il quale è stata approvata la proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", in data 27 settembre 2016, di trasmissione e presa d'atto degli atti della proposta di definizione presentata;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*" e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante "*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica*" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante "*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante "*Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
DETERMINA

- a) L'area di salvaguardia delle cinque sorgenti potabili (SII075 – SII076 – SII077 – SII078 – SII080) ubicate in località *Monte Rovella*, nel Comune di Bioglio (BI), captazioni a servizio dell'acquedotto del Comune di Vallanzengo (BI) e gestite dal Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. (S.I.I. S.p.A.), è definita come risulta nell'elaborato "*Proposta di definizione delle aree di salvaguardia – Definizione aree di salvaguardia delle sorgenti acquedottistiche ubicate in Comune di Bioglio e denominate SII075 – SII076 – SII077 – SII078 – SII080 – Ubicazione su estratto di mappa catastale – Scala 1:2.000*", allegato alla presente

determinazione quale parte integrante e sostanziale. Tale elaborato, non in scala, è conforme all'originale depositato agli atti e verrà trasmesso tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati.

- b) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano*", relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata. Per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in Classe di vulnerabilità elevata, nella zona di rispetto ristretta è vietato l'accumulo e lo stoccaggio di effluenti zootecnici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Non è consentito, inoltre, il pascolamento e la stabulazione del bestiame nonché la distribuzione al terreno di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Nei prati presenti nella zona di rispetto allargata la gestione dei fertilizzanti deve invece essere condotta mediante l'accurato e attento bilanciamento in funzione delle caratteristiche del suolo e delle prevedibili asportazioni di nutrienti da parte delle colture. L'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari potrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge ed, in particolare, sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d'uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Biella ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del Regolamento regionale 15/R del 2006. In particolare, è assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".
- c) Il gestore delle cinque sorgenti potabili (SII075 – SII076 – SII077 – SII078 – SII080) ubicate in località *Monte Rovella*, nel Comune di Bioglio (BI), captazioni a servizio dell'acquedotto del Comune di Vallanzengo (BI) – S.I.I. S.p.A. – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire la sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta delle cinque sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, recintata, al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A.) ed alle autorità di controllo;
 - provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno dell'area stessa;
 - provvedere alla pulizia del versante racchiuso dalle captazioni.
- d) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Provincia di Biella per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela dei punti di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all'Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell'ARPA.

- e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Bioglio, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin